

Sul ruolo dell'inventario nella procedura di accettazione beneficiata



Massimo D'Auria
Prof. ord. dell'Università di Siena

Sommario: 1. La questione. – 2. La tesi della fattispecie a formazione progressiva. – 3. I dubbi sulla portata applicativa dell'art. 489 c.c. – 4. Gli orientamenti dottrinali. – 5. Gli orientamenti giurisprudenziali. – 6. Spunti di riflessione. – 7. Profili dogmatici. – 8. Aspetti relativi all'onere della prova. – 9. Profili ricostruttivi.

1. La questione

In tema di successioni "mortis causa", la Sezione Seconda civile ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, ravvisando una questione di massima di particolare importanza in relazione alla natura del procedimento di accettazione con beneficio di inventario delle eredità devolute in favore dei minori di età e alle conseguenze derivanti dalla mancata redazione dell'inventario.

In particolare:

- a) Se, nel caso di eredità devoluta ai minori o agli incapaci, l'accettazione beneficiata costituisca una fattispecie complessa a formazione progressiva che richiede per il suo perfezionamento e ad ogni altro effetto anche la redazione dell'inventario, o se tale adempimento operi esclusivamente quale causa di decadenza della limitazione di responsabilità per i debiti ereditari.
- b) Se quindi tale beneficio si acquisti o meno in via automatica per effetto della dichiarazione *ex* art. 484 c.c. resa dal rappresentante dell'incapace o solo con la redazione dell'inventario, questione che incide anche sul regime della responsabilità per i debiti nel periodo intermedio.



c) Se il chiamato (incapace o minore) nel cui interesse non sia stata fatta la dichiarazione *ex* art. 484 c.c. ma non l'inventario possa rinunciare all'eredità fino a che non sia spirato il termine di un anno previsto dall'art. 489 c.c.

L'articolato quesito di cui all'ordinanza interlocutoria che si commenta rimette alle Sezioni Unite la questione della corretta interpretazione sistematica di quanto disposto dagli artt. 471 e 489 c.c.; in termini più discorsivi, si tratta di chiarire

"(...) se l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario fatta dal legale rappresentante del minore senza la successiva redazione dell'inventario consenta al minore stesso di rinunciare all'eredità entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età, o se tale possibilità sia preclusa, potendo egli solo redigere l'inventario nel termine di legge per potere beneficiare della responsabilità per i pesi ereditari nei limiti di quanto ricevuto".

La questione sorge a seguito dell'opposizione al precetto notificato da un istituto di credito per il mancato pagamento del residuo di un mutuo contratto dal padre degli intimati. Entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età, ossia nel termine previsto dal disposto di cui all'art. 489 c.c., i figli eccepiscono di avere espressamente rinunciato all'eredità paterna.

Il Tribunale di Padova respingeva l'opposizione ritenendo che i figli dovevano essere considerati eredi puri e semplici dal momento che la loro madre aveva accettato l'eredità, senza però avere completato l'inventario nei termini previsti dalla legge. La Corte di appello di Venezia, nel confermare la decisione, precisava quindi che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 489 c.c., ai figli era unicamente concesso di redigere l'inventario nel termine di un anno dal compimento della maggiore età, al solo fine di beneficiare della limitazione di responsabilità.

Il ricorso in Cassazione promosso dai figli risultava ovviamente preordinato a far riconoscere l'efficacia della rinuncia esercitata entro l'anno dal conseguimento della maggiore età. Ciò sul presupposto che, alla luce dello speciale sistema di regole congegnate per minori ed incapaci, sarebbe prioritario evitare che costoro risultino eredi pure a fronte di un'eredità dannosa.

La domanda ha, quindi, ragione di porsi perché, seppure

"(...) la redazione dell'inventario è adempimento imposto a tutela dei creditori e legatari, dalla cui omissione consegue la responsabilità ultra vires hereditatis"

è altrettanto vero che nel sottosistema di regole previste per minori e incapaci, la previsione dell'inventario s'inserisce all'interno di un procedimento funzionale anche a salvaguardare l'interesse del chiamato minore o incapace (sul problema di equilibrio v. Grosso Burdese, *Le successioni. Parte generale*, cit., 243 nt., 3).

2. La tesi della fattispecie a formazione progressiva

Dinanzi a tale dubbio, l'ordinanza rievoca, anzitutto, l'orientamento a cui la giurisprudenza prevalente si attiene per finalità ricostruttive nell'interpretazione del disposto di cui all'art. 484 c.c.

La giurisprudenza più recente ha, infatti, ricostruito l'accettazione con beneficio di inventario alla stregua di una fattispecie a formazione progressiva (Cass. 15 luglio 2003, n. 11030 in *Giust. Civ.*, fasc. 2, 2004, p. 363 con nota di G. Vidiri, *L'accettazione con beneficio di inventario: atto unico o fattispecie a formazione progressiva*; in *Riv. not.*, fasc. 3, 2004, p. 778 con nota di G. Musolino, *L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario come negozio procedimento*; Cass. 9 agosto 2005, n. 16739 in *Vita not.*, 2006, 1, 298).

Ai fini del conseguimento degli effetti previsti dall'art. 490 c.c., secondo tale impostazione, occorrono due fatti costitutivi: non solo l'accettazione beneficiata ex art. 484 c.c., dalla dottrina intesa come atto complesso ma unitario, a contenuto inscindibile (così, ad es. Grosso, Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt. dir. civ. it., dir. Vassalli, XII, t. 1, Torino, 1977, 260; Moscarini, Beneficio di inventario, in Enc. dir., V, Milano, 1959, 124; contra Vocino, Inventario (beneficio di) (diritto civile), in Nss. dig. it., IX, Torino, 1963, 17), ma anche la redazione dell'inventario, da completare nei termini previsti dagli artt. 485 e 487 c.c.

Nella dedotta prospettiva, la mancanza dell'inventario non travolge l'effetto minimo della dichiarazione di accettazione *ex* art. 484 c.c. ma anzi renderebbe definitivo l'acquisto della qualità di erede da parte del chiamato nella sua accezione pura e semplice. Ne consegue che, nel breve periodo in cui l'accettante è tenuto a redigere l'inventario, si aprirà soltanto una fase di "*sospensione riguardo al tipo di responsabilità dell'erede*" (ma v. criticamente Cass. 22 gennaio 1977, n. 329 cit.). Alla scadenza infruttuosa del termine, si consoliderà l'unico effetto ricollegabile all'accettazione, ossia l'acquisto della qualità di erede nella sua accezione pura e semplice, non avendo costui mai conseguita la limitazione di responsabilità non risultando integrato il fatto costitutivo dell'effetto di cui all'art. 490 c.c. (Cass., 12 aprile 2018, n. 9099 in *Dir. Giust.*; Id., 25 marzo 2018 n. 7477 in *Mass. Giust. Civ.*, 2018).

Alla luce di tale impostazione risulta, perciò, improprio ritenere che l'erede che non abbia provveduto a redigere l'inventario nei termini stabiliti dalla legge *decade* dal beneficio, nel senso che non ha perduto "*ex post*" il beneficio. Del resto, se si eccettua proprio quanto previsto dall'art. 489 c.c., che appunto si esprime in termini di decadenza dal beneficio di inventario, le norme che impongono il compimento dell'inventario in determinati termini non ricollegano mai all'inutile decorso del termine stesso un effetto decadenziale ma sanciscono sempre come conseguenza che l'erede viene considerato accettante puro e semplice. Infatti, la decadenza è chiaramente ricollegata solo ed esclusivamente ad alcune condotte, attinenti alla fase della liquidazione, quindi necessariamente successive alla redazione dell'inventario (Cass. 9 agosto 2005, n. 16739 in *Vita not.*, 2006, I, 288).

3. I dubbi sulla portata applicativa del disposto di cui all'art. 489 c.c.

Nel quadro di una motivazione che intende acquisire l'esistenza di ragioni sufficienti a suscitare un dubbio ermeneutico suscettibile di essere portato all'attenzione delle Sezioni Unite, l'ordinanza sottopone un problema interpretativo circoscritto alle eredità devolute a minori e interdetti (art. 471 c.c.) nonché ad incapaci e minori emancipati (art. 472 c.c.).

La questione specifica è se, nel caso dei minori,

"(...) l'inventario sia elemento perfezionativo di una fattispecie a formazione progressiva in mancanza del quale vengono meno anche gli effetti della dichiarazione di accettazione ex art. 484 c.c., per cui l'accettante resta mero chiamato con facoltà di rinuncia, o se esso costituisca adempimento successivo la cui mancanza non osta all'acquisto della qualità di erede in virtù dell'originaria dichiarazione di accettazione, senza possibilità di successiva rinuncia, fatta salva solo la responsabilità ultra o intra vires hereditatis".

Vero è che il testo dell'art. 489 c.c. può suscitare perplessità anche perché, diversamente da quanto si legge nelle disposizioni immediatamente precedenti e successive, ove il protagonista è sempre qualificato rispettivamente come "chiamato all'eredità" ed "erede", la norma oggetto di scrutinio si riferisce direttamente a "I minori, gli interdetti e gli inabilitati (...)" senza ulteriormente connotarli. Perciò, mentre nelle disposizioni di cui agli articoli precedenti, il chiamato che non si conformi alle prescrizioni dettate dalle singole regole, a seconda dei casi, "è considerato" erede puro e semplice (artt. 485, 487, 2° co., 488, 1° co. c.c.) oppure "perde il diritto di accettare l'eredità" (art. 487, 3° co. c.c.) e, in quelle successive, in quanto erede beneficiato, l'unica conseguenza prospettabile è appunto quella di decadere dal relativo beneficio (art. 493, 494 e 505 c.c.), il disposto di cui all'art. 489 c.c., prescrivendo che minori ed incapaci "non s'intendono decaduti dal beneficio d'inventario", rimette all'interprete chiarire se, nel lasso di tempo previsto dalla medesima norma, costoro entrino nella fattispecie in quanto ancora chiamati oppure già eredi.

Intesa letteralmente, la perifrasi "non si intendono decaduti dal beneficio d'inventario" sembra significare che, in quanto eredi, essi potranno ancora unicamente redigere l'inventario al fine di conseguire la limitazione di responsabilità; oppure, più radicalmente, tenuto conto di quanto prescritto dall'art. 471 c.c., la medesima espressione dovrà intendersi nel senso che essi, ancorché capaci, non si possono considerare eredi puri e semplici, ma soltanto chiamati e pertanto, nel termine previsto dall'art. 489 c.c., gli è ancora possibile accettare, con o senza beneficio, oppure rinunciare all'eredità.

Ciò su cui vale la pena discutere è se, al fine di dare unitarietà all'istituto dell'accettazione, lo schema teorico della fattispecie a formazione progressiva possa davvero soccorrere al fine di decidere le conseguenze dell'omessa redazione dell'inventario nell'ipotesi in cui chiamati all'eredità siano minori o incapaci, trattandosi di decidere se costoro

siano appunto da intendersi irrefutabilmente eredi oppure ancora chiamati nonostante l'intervenuta accettazione.

4. Gli orientamenti dottrinali

Nell'ordinanza si avanza l'ipotesi che il dubbio classificatorio possa essere affrontato alla luce della perifrasi "qualora non si siano conformati alle norme della presente sezione".

Tale precisazione ricollega l'effetto decadenziale alla persistenza di una situazione di irregolarità nel procedimento di accettazione beneficiata che si protrae oltre lo scadere di un anno dal compimento della maggiore età o dal riacquisto della capacità. Nel definire quali siano le irregolarità, l'ordinanza evidenzia che la "presente sezione", rubricata "Del beneficio di inventario", si apre proprio con la regola di cui all'art. 484 c.c. in tema di accettazione con beneficio di inventario.

Secondo la dottrina, *in parte de qua* la norma presuppone che il maggiorenne o il soggetto tornato capace debba intendersi nella condizione di delato che vede prorogati i termini non solo per l'accettazione dell'eredità ma anche per tutte le operazioni previste dagli artt. 485 - 487 c.c. (Grosso, Burdese, *Le successioni. Parte generale*, in *Tratt. Vassalli*, cit., 246; L. Ferri, *Disposizioni generali sulle successioni*, cit., sub art. 489 c.c.; Natoli, *L'amministrazione dei beni ereditari*, cit., 180; Calavaglio, *sub art. 489*, in *Comm. cod. civ.*, 283).

D'altro canto, non si dubita che, ove solo l'inventario sia stato omesso, il maggiorenne avrà il potere di redigere l'inventario per avvalersi degli effetti di cui all'art. 490 c.c. o, come si esprime la norma, per non decadere dal beneficio. Il dubbio, però, è se in questo specifico caso, il maggiorenne o il soggetto che riacquisti la capacità, sia già erede, di talché il suo potere si esaurisca nella redazione dell'inventario (così, invero persuasivamente, Cicu, *Successione per causa di morte. Parte generale*, in *Tratt. dir. civ. comm.*, diretto da Cicu e Messineo, XLII, Milano, 1961, 186 ss.), oppure ritorni nella condizione di delato ancorché un'accettazione beneficiata si sia già perfezionata tramite l'intervento del legale rappresentante.

La possibilità di un ritorno alla condizione di chiamato si consegue considerato che, nel caso dei minori ed incapaci, l'accettazione beneficiata non è un dato opzionale, ma il portato ineludibile di una regola, evidentemente ispirata da finalità di carattere protettivo dell'incapace, che la rende tecnicamente necessaria, a mente della quale "Non si possono accettare le eredità se non col beneficio di inventario" (art. 471 c.c.). Tale circostanza innesca il dubbio se sia necessario accedere ad un'interpretazione dello schema teorico della fattispecie progressiva che, nel caso degli incapaci, riconosca la connessione indissolubile tra accettazione e limitazione della responsabilità, con la conseguenza che

"(...) anche la sola mancata redazione dell'inventario determinerebbe, non potendo più produrre l'effetto giuridico finale riconosciuto dall'ordinamento, il venir meno anche degli effetti prodromici e strumentali, degli atti già posti in essere".

Se questa fosse la prospettiva più corretta, allorquando il legale rappresentante, debitamente autorizzato, abbia accettato con beneficio d'inventario ma abbia omesso di redigere l'inventario da cui solo dipendono gli effetti del beneficio, ciò determinerebbe il travolgimento anche dell'efficacia dell'atto di accettazione, con conseguente ripristino della condizione di chiamato da parte del maggiorenne o del soggetto tornato capace il quale, redatto l'inventario, avrebbe il potere nel termine annuale ivi previsto di accettare, con o senza beneficio id inventario, o di rinunciare all'eredità. Si addiviene così, per i minori e incapaci, ad una soluzione non dissimile da quella che la giurisprudenza afferma per gli enti ex art. 473 c.c. (Cass. 27 maggio 2019, n. 14442 in Riv. not., 2020, 2, II, 339 con nota di Audano, Cicero, Enti non lucrativi e accettazione con beneficio di inventario), nel senso che la mancata formazione dell'inventario travolgerebbe anche l'accettazione con ripristino della facoltà di accettazione o rinuncia, salvi gli effetti estintivi conseguenti alla prescrizione o al decorso del termine ex art. 481 c.c.

5. Gli orientamenti giurisprudenziali

L'orientamento al quale anche i giudici di merito hanno aderito nel caso di specie si ispira pedissequamente all'assunto che, allorquando il legale rappresentante del minore abbia espresso l'accettazione beneficiata in favore del minore, essendo stato a ciò espressamente autorizzato, la fattispecie acquisitiva della qualità di erede debba intendersi irrefutabilmente già perfezionatasi (secondo l'impostazione di Cicu, *Successioni a causa di morte*, cit.). Ne consegue che all'erede non resta altra possibilità che redigere l'inventario nei termini di legge previsti dall'art. 489 c.c., al solo scopo di godere del beneficio (Cass. 5 giugno 2019, n. 15267 in *Mass. Giust. civ.*, 2017; Cass. 27 febbraio 1995, n. 2276 in *Mass. Giust. civ.*, 1995, 466); in mancanza sarà considerato erede puro e semplice.

Da questa soluzione si discosta l'orientamento, fondante il motivo sotteso alla doglianza esaminata dalla Sezione II della Cassazione, secondo cui la redazione dell'inventario costituirebbe un fatto costitutivo del beneficio ma a valenza integrativa della dichiarazione di accettazione, come tale condizionante la stessa qualità di erede quando il chiamato sia appunto minore o incapace.

Ne deriva che, ove prima del raggiungimento della maggiore età, risulti esattamente perfezionata la procedura di accettazione beneficiata, con il realizzarsi di entrambi gli elementi costitutivi previsti dalla legge, la qualità di erede deve intendersi irritrattabilmente acquisita. Diversamente, la mancata redazione dell'inventario nei termini ordinari neutralizzerebbe retrospettivamente tutte le conseguenze scaturenti dalla dichiarazione di accettazione, ivi compreso l'acquisto della qualità di erede con la conseguenza che al minore o incapace non sarebbe ascrivibile la qualità di erede ma solo quella di chiamato all'eredità (Cass. 24 luglio 2000, n. 9648, in Fam. dir., 2001, 406 con nota adesiva di Astuni, Accettazione dell'eredità con beneficio di inventario in nome e per conto del minore e rinuncia da parte di questo divenuto maggiorenne; Id., 28 agosto 1993, n. 9142 in Riv. not., 1994, 829; così anche la giurisprudenza tributaria, tra cui Cass. 24 ottobre 2008, n. 25666 in Mass. giust. civ., 2008).

A tale risultato si giungerebbe alla luce di un'interpretazione sistematica della disposizione di cui all'art. 489 c.c. con quelle previste dagli artt. 485 e 487 c.c. In particolare, si evidenzia che, quanto disposto dall'art. 485, 2° co. c.c., nella parte in cui stabilisce che il chiamato all'eredità che è a qualunque titolo nel possesso dei beni ereditari, è considerato puro e semplice, ove non ottemperi alle disposizioni circa la compilazione dell'inventario nel termine di legge, è inapplicabile rispetto al minore o all'incapace, sul presupposto che per costoro non sarebbe prospettabile la decadenza dal beneficio di inventario proprio in forza di quanto stabilito dall'art. 489 c.c. (Cass. 28 agosto 1993, n 9142, *Mass. Giust. civ.*, 1993, n. 1345; in dottrina v. L. Ferri, sub art. 489 c.c. cit., 322).

Non manca una posizione intermedia rispetto alle due appena segnalate che, partendo dall'inefficacia dell'accettazione dell'eredità ex art. 484 c.c. esercitata informalmente o discostandosi dal contenuto necessario prescritto, ascrive al minore o all'incapace la posizione di chiamato all'eredità. Una volta divenuto maggiorenne, acquisita o riacquisita la capacità, egli potrà decidere se accettare, con o senza beneficio, o rinunciare all'eredità nel maggiore termine di cui all'art. 489 c.c. Ove, però, il chiamato non si esprima, egli acquisterà la qualità di erede pura e semplice già avvenuta ed acquisteranno efficacia tutti gli atti inerenti all'eredità accettata posti in essere dal rappresentante legale del minore senza che conti se egli si trovi o meno nel possesso dei beni ereditari (Cass. 21 maggio 2019 n. 13590; Cass. 15 settembre 2017, n. 21456 in Mass. Giust. civ., 2017; contra Cass. 24 luglio 2000, n. 9648 cit.). Di contro, ove l'accettazione sia stata efficacemente espressa e faccia difetto solo il compimento dell'inventario, allo scadere dei termini previsti dall'art. 489 c.c., l'erede, dovrà intendersi decaduto dalla possibilità di conseguire la limitazione di responsabilità (Cass. 16 novembre 2018, n. 29665, in Dir. giust., fasc. 203, 20218, p. 4 con nota di Mascia, Semel heres, semper heres: predisposto l'inventario non sarà possibile rinunciare successivamente all'eredità e in IUS Famiglie, 15 febbraio 2019 con nota D'Amato, Dopo l'accettazione dell'eredità beneficiata del minore è preclusa la possibilità di una successiva rinuncia).

6. Spunti di riflessione

Conviene subito evidenziare perché l'interpretazione secondo cui, quando un'accettazione beneficiata si sia perfezionata, il disposto dell'art. 489 c.c. avrebbe una portata tale da tenere aperti i termini non solo per non decadere dal beneficio d'inventario, ma anche per esprimere l'accettazione o la rinuncia, si risolva in una tutela esorbitante rispetto a quella desumibile dalla sequenza contemplata dagli artt. 471 c.c. e 484 c.c.

Dal fatto che il compimento dell'inventario può precedere o essere anche successivo alla dichiarazione di accettazione, si desume che "non dall'inventario, ma dalla dichiarazione di avvalersi scaturiscono gli effetti di cui all'art. 490 c.c." (Grosso – Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt. Vassalli, V. XII, t. 1, Torino, 1977, p. 262).

Tale intuizione assume un significato più pregnante rispetto ai minori e incapaci considerato che l'autorizzazione che il giudice tutelare rilascia al rappresentante ad accettare, s'intende in maniera necessariamente beneficiata, o a rinunciare l'eredità de-

voluta al minore o incapace non è subordinata alla previa redazione, e quindi, all'esame dell'inventario. Del resto, tutto ciò che interviene successivamente alla manifestazione di accettazione, ivi compreso il completamento tempestivo dell'inventario, ossia le operazioni di liquidazione individuale (artt. 495 - 497 c.c.) o concorsuale (art. 498 - 506 c.c.), sono sviluppi di un procedimento privato (Bianca, *Diritto civile. Famiglia. Successione,* t. 2, 3° ed. Milano, 2001) la cui realizzazione è a tutela esclusiva dei creditori del defunto e dei legatari.

Dunque, appare chiaro che, sul piano normativo, l'esigenza di protezione del chiamato vulnerabile debba intendersi soddisfatta unicamente per effetto della manifestazione di volontà a cui il legale rappresentante o il curatore sia stato autorizzato proprio perché, ove sia di accettazione, questa è necessariamente beneficiata *ex* art. 471 c.c.

Del resto, se occorresse attendere la redazione dell'inventario per evitare la confusione dei patrimoni, il risultato sarebbe in aperta contraddizione con il senso della regola di cui all'art. 471 c.c., da intendersi come volta a stabilire una speciale incapacità del minore, quella di acquisire l'eredità in modo puro e semplice. Probabilmente, per cogliere appieno il senso di quanto stiamo sostenendo, occorre uscire fuori dalle formule normative e dogmatiche osservando come il disposto di cui all'art. 471 c.c. consente al minore di divenire erede a condizioni che egli risulti titolare, in quanto erede, di due masse patrimoniali distinte. Il riferimento va ad una convincente ricostruzione dottrinale secondo cui l'erede che abbia accettato con beneficio di inventario risulterà appunto beneficiato nel senso che sarà titolare di due masse patrimoniali distinte, la propria e quella ereditaria, il tutto affinché siano separate due classi creditorie (Zaccaria, *Rapporti obbligatori e beneficio d'inventario : tipologie e disciplina dell'attuazione*, Torino, 1994).

Tale configurazione, sganciata dal completamento dell'inventario, risponde meglio all'interesse tanto del minore quanto dei creditori ereditari e legatari: del primo perché è suo interesse che non si produca la confusione del patrimonio ereditario con il patrimonio personale non solo immediatamente – di regola il minore non ha un patrimonio attuale – ma anche in futuro quando diventerà maggiorenne; dei secondi, perché è loro interesse che il patrimonio ereditario si cristallizzi in una massa distinta affinché le operazioni liquidatorie siano il più possibile sottratte dal più stringente regime degli atti di amministrazione e gestione a protezione degli incapaci.

Ciò detto, la differenza tra i casi in cui il chiamato sia capace oppure no risiede in ciò che, mentre ai fini di quanto previsto dall'art. 491 c.c., l'espressione della volontà di avvalersi del beneficio costituisce un *onere* per il soggetto capace, in mancanza del quale il chiamato non consegue il beneficio, ove il chiamato sia un'incapace, la medesima espressione prescrive una *condicio iuris*, in vista dell'unico modo in cui è dato al minore di subentrare nella titolarità del patrimonio ereditario.

Ciò premesso, al minore divenuto erede beneficiato per effetto della relativa dichiarazione si aprono gli stessi scenari che le regole di cui agli artt. 484 ss. c.c. contemplano per il soggetto capace nella redazione dell'inventario che può, evidentemente, intervenire prima o dopo l'accettazione e il cui completamento costituisce un onere senza il quale gli effetti di cui all'art. 490 c.c. non potranno consolidarsi. In questo senso, la normativa individua nella tempestiva redazione dell'inventario nei termini di cui all'art. 484 c.c. ss.

una condizione risolutiva degli effetti di cui all'art. 490 c.c. Tuttavia, nel caso di minori e incapaci, si profila la significativa deroga prevista dal disposto di cui all'art. 489 c.c. che, evidentemente, prorogando i termini entro cui l'inventario deve essere compiuto, intende tutelare la posizione del soggetto vulnerabile contro le inerzie imputabili al legale rappresentante, quelle stesse che, ove imputabili ai soggetti capaci, genererebbero, invece, l'acquisto della qualità di erede puro e semplice (Azara, in *Comm. D'Amelio – Finzi*, Firenze, 1941, 166; L. Calavaglio, *sub art. 489*, in *Comm. cod. civ.*, dir. Gabrielli, 283).

Supposto che la qualità di erede puro e semplice è normativamente attribuibile soltanto al soggetto capace, nella parte in cui impedisce la decadenza dal beneficio di inventario, il disposto di cui all'art. 489 c.c. altro non prescrive che l'acquisto della qualità di erede nella sua accezione pura e semplice sarà sospensivamente subordinato all'acquisto o riacquisto della capacità. Previa rimessione in termini, l'erede, perché tale è il maggiorenne o il soggetto tornato capace, potrà perciò compiere l'inventario dal cui completamento dipenderà il consolidamento di quegli effetti che *ex* art. 490 c.c. gli spettano in virtù dell'accettazione a suo tempo manifestata dal legale rappresentante, salvo che egli non rinunzi al beneficio (arg. *ex* art. 490, 2° co. n. 3 c.c.).

7. Profili dogmatici

Sul piano dogmatico, appare sostenibile una ricostruzione unitaria degli effetti dell'accettazione beneficiata che si affidi ad un fenomeno decadenziale per descrivere le conseguenze della mancanza dell'inventario.

Al riguardo, non pare inutile evidenziare come l'orientamento giurisprudenziale che, a proposito dell'accettazione con beneficio di inventario, utilizza la figura della fattispecie a formazione progressiva costituisce l'esito di un *revirement* (Cass. 15 luglio 2003, cit.) rispetto ad un altro, sino ad allora costante, orientamento della giurisprudenza favorevole a ritenere il beneficio acquisito per effetto unicamente della dichiarazione di accettazione beneficiata. Nella più risalente prospettiva, la mancata o non tempestiva formazione dell'inventario era appunto classificata quale causa di decadenza dal relativo diritto (Cass., 22 gennaio 1977, n. 329 in *Giur. it.*, 1978, I, 1, 881 con nota di Azzariti, *Dichiarazione di accettazione con beneficio e mancata redazione di inventario*, secondo cui la successiva redazione dell'inventario configura la condizione sospensiva per l'acquisto del beneficio, con la conseguenza che ove non si verifichi, l'erede è dalla legge considerato puro e semplice, poiché l'inventario è elemento costitutivo del beneficio, non della qualità di erede (Cass. 26 luglio 1971, n. 2490; Cass. 2 marzo 1987, n. 2198; Cass. 10 novembre 1993, n. 11084; Cass. 1° aprile 1995, n. 3842 in *Giust. civ.*, 1994, I, 687).

Come è stato evidenziato in chiave critica da un commentatore della sentenza (Vidiri, cit., p. 363), il più risalente orientamento aveva il pregio di non frammentare l'istituto dell'accettazione dell'eredità i cui effetti varierebbero a seconda della condizione di capacità del chiamato (L. Ferri, *Disposizioni generali sulle successioni*, in *Comm. Scialoja – Branca*, libro II (artt. 458 – 551) Bologna - Roma, 1980, sub. art. 484; Natoli, *L'amministrazione dei beni ereditari*, II, Milano, 1969, 140).

Oggi che questa frammentazione è divenuta evidente, si può dubitare della pertinenza del richiamo alla fattispecie a formazione progressiva. Del resto, almeno nelle intenzioni dell'Autore che più di ogni altro ne ha definito contorni e funzioni, lo schema spiega perché la pienezza degli effetti si consegue al compimento di una sequenza procedimentale che contempla appunto effetti prodromici e strumentali che sarebbero perciò da rimuovere ove la fattispecie non si perfezioni (Rubino, *La fattispecie e gli effetti giuridici preliminari*, Roma - Napoli, rist. 1978). Diversamente, nel caso dell'accettazione beneficiata, ciò che si produce nella prospettiva giurisprudenziale prevalente non è la rimozione degli effetti prodromici e strumentali ma una *deminutio* della pienezza di effetti che l'accettante ha inteso realizzare il quale, quindi, sarà da considerarsi erede puro e semplice anziché beneficiato, a dispetto dell'inscindibilità del contenuto della manifestazione di volontà

D'altro canto, rispetto al caso dei minori ed incapaci, l'impostazione del quesito probabilmente sopravvaluta la funzione dogmatica ascrivibile allo schema della fattispecie a formazione progressiva. Volendo adottare questo punto di vista, la risposta al quesito risulta sostanzialmente ipotecata nel senso che, ritenuto in tesi che la pienezza degli effetti ricercati nella dichiarazione di volontà beneficiata dipendono dalla redazione dell'inventario, ne discende in conseguenza che, in mancanza di esso, la fattispecie deve essere rimossa anche dei suoi effetti prodromici e strumentali, ivi compresa l'accettazione.

Con ciò, però, non si interpreta il dato normativo al fine di individuare la giusta composizione del conflitto ma si individua la soluzione in quanto rispondente ad una determinata ricostruzione dogmatica.

8. Aspetti relativi all'onere della prova

Si noti, peraltro, che riportata la teoria della fattispecie all'ambito in cui esso risulta utilmente impiegabile, ossia al campo dell'analisi del modo in cui si deve distribuire l'onere della prova alla luce della fattispecie, non pare inutile osservare come la giurisprudenza è ricorsa alla fattispecie a formazione progressiva per ascrivere all'inventario la rilevanza di fatto costitutivo all'interno di una fattispecie acquisitiva aventi effetti limitativi della responsabilità. Ciò al fine di addossare su colui che si pretende erede la prova del fatto costitutivo del diritto alla limitazione di responsabilità, ossia che l'inventario sia stato completato nel termine trimestrale previsto dagli artt. 485, 2° co. e 487, 2° co. c.c., evitando così al creditore la prova del fatto impeditivo, ossia la decadenza dal beneficio determinata dall'omessa o intempestiva redazione dell'inventario.

Deve però evidenziarsi come, anche nella prospettiva dell'accettazione come atto unico o complesso, a fronte di una pretesa creditoria azionata in giudizio volta ad ottenere il pagamento *ultra vires* di un debito, la prova dei fatti costitutivi della limitazione della responsabilità, e dunque anche della tempestiva redazione dell'inventario, è a carico dell'erede beneficiato. Posto che si parla di beneficio, ossia di una limitazione di una posizione di svantaggio dell'erede (Bianca, *Diritto civile. Famiglia e successioni*, 3° ed. Milano, 2001, 542) è, quindi, suo l'onere dimostrativo affinché possa pretendere che i cre-

ditori ereditari rivolgano le proprie pretese unicamente nei limiti del valore e comunque sui beni appartenenti all'asse ereditario. D'altro canto, per effetto dell'accettazione beneficiata, l'erede convenuto in giudizio, ove l'inventario sia stato regolarmente redatto, potrà far valere il suo diritto a convogliare le pretese creditorie ereditarie sul patrimonio del defunto, dirottandole dal proprio patrimonio personale. Del resto, anche in forza del principio di prossimità della prova sarebbe incongruo addossare la prova della non tempestività dell'inventario in capo ai creditori e legatari, anziché all'erede.

Peraltro, il problema di distribuzione dell'onere della prova sulla (tempestività della) redazione dell'inventario ai fini del conseguimento del beneficio risulta sdrammatizzato dalla disciplina di cui agli artt. 484, 4° e 5° co. c.c., atteso che è compito del pubblico ufficiale provvedere ad annotare sul registro delle successioni (art. 55 c.c.) tutti gli atti relativi al beneficio di inventario, ivi ovviamente compreso anche l'atto da cui risulta la conclusione del procedimento, aperto peraltro alla possibilità che altri soggetti vi assistano in quanto interessati (art. 772 c.p.c.), ivi compresi legatari e creditori.

La circostanza che la disciplina affidi i relativi adempimenti al pubblico ufficiale, oltre a segnalare che l'inventario è un atto pubblico di ricognizione, costituisce una tutela ulteriore proprio per creditori e legatari dettato dalla consapevolezza che gli effetti dell'inventario, ove il chiamato si avvalga del beneficio, si rifletteranno anche sulla posizione di creditori e legatari, sicché non è opportuno che questa incombenza sia lasciata all'erede.

9. Profili ricostruttivi

Quanto appena evidenziato suggerisce che probabilmente conviene discostarsi dallo schema della fattispecie a formazione progressiva, dal momento che i servigi che rende sono inferiori ai dubbi che solleva nell'interpretazione del dettato normativo e, quindi, interrogarsi se non sia più congruo classificare *sempre* la mancata redazione dell'inventario come un'ipotesi di decadenza dal beneficio acquisito.

Conviene, invero, distinguere due autonome fattispecie che, per volontà del chiamato oppure per legge, possono concorrere: da un lato, sta la fattispecie dell'acquisto dell'eredità pura e semplice che si verifica tramite l'accettazione ed è condizionata dalla circostanza che il chiamato sia capace; dall'altro lato sta la fattispecie denominata "beneficio di inventario", il cui effetto principale consiste nel tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede ed è condizionata alla volontà del chiamato di acquisire il beneficio. Affinché tali effetti si compiano, però, occorre che un erede già vi sia, perché altrimenti nemmeno vi sarebbe il fenomeno della confusione che l'inventario è preordinato a contrastare.

L'approdo ermeneutico che valorizza l'unitarietà nella ricostruzione effettuale dell'istituto dell'accettazione dell'eredità trova così un aggancio testuale proprio nel disposto di cui all'art. 489 c.c. Tale norma, infatti, si presta a divenire la sede per svolgere una discorso di chiarificazione concettuale poiché retrospettivamente spiega cosa avviene in quei casi in cui, mancando l'inventario, il soggetto "capace" si considera erede puro

e semplice: decade dal beneficio. Perciò, la decadenza ex art. 489 c.c., quale conseguenza giuridica annessa alla mancata redazione dell'inventario, non costituisce una norma eccezionale ma solo speciale nella parte in cui introduce una proroga dei termini per il compimento dell'inventario da cui dipendono gli effetti contemplati dall'art. 490 c.c. (Natoli, *Amministrazione dei beni ereditari*, II, p. 138; Azzariti, nota a Cass. 6 luglio 1973, in *Giur. it.*, 1975, I, 346).

Dunque, l'espressione "non s'intende decaduto dal beneficio di inventario" ex art. 489 c.c. equivale al più descrittivo "si considera erede puro e semplice" previsto dagli artt. 485 e 487 c.c. (contra L. Ferri, Disposizioni generali sulle successioni, cit., 322 secondo il quale, mentre la previsione di cui all'art. 487,2° co. c.c. individua un'ipotesi di decadenza dal beneficio, la previsione di cui all'art. 485 c.c. "non prevede ipotesi di decadenza dal beneficio ma descrive situazioni che portano ad un automatico e puro semplice acquisto dell'eredità"). Con espressione dal sapore dogmatico, il legislatore ha, infatti, utilizzato, magari per economicità espressiva, una fraseologia che si concilia con la condizione personale di un soggetto che, essendo incapace, non può ope legis assumere la qualità di erede puro e semplice, e dunque la responsabilità ultra vires per i debiti ereditari, non almeno sino a quando egli non acquisti o riacquisti la capacità.

Ne discende che, parlare di decadenza del maggiorenne o del soggetto che ha riacquisito la capacità dal beneficio di inventario riporta l'interprete alla circostanza che al minore o all'incapace è precluso assumere la posizione di erede puro e semplice, potendo divenire erede soltanto se, per effetto della dichiarazione beneficiata ex artt. 471, 484 c.c., risulti titolare di una massa ereditaria distinta dal suo patrimonio personale agli effetti di cui all'art. 490 c.c. D'altro canto, una volta divenuto maggiorenne, egli potrà assumere anche la qualità di erede puro e semplice e quindi, rinunciare al beneficio oppure decadervi per inerzia nella redazione dell'inventario oltre il termine previsto dall'art. 489 c.c.

Indicazioni di lettura

Vocino, Contributo alla teoria del beneficio di inventario, Milano, 1942; Cicu, Successione per causa di morte. Parte generale, in Tratt. dir. civ. comm., diretto da Cicu e Messineo, XLII, Milano, 1961, 193; Vocino, Inventario (beneficio di) (diritto civile), in Nss. dig. it., V. IX, Torino, 1965, 13 ss.; Natoli, L'amministrazione dei beni ereditari, II, Milano, 1969, 140 ss.; Grosso, Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt. dir. civ. it., dir. Vassalli, XII, t. 1, Torino, 1977, 262; L. Ferri, Disposizioni generali sulle successioni, in Commentario cod. civ. a cura di Scialoja – Branca, Libro secondo delle successioni (artt. 458 – 551), Bologna – Roma, 1980; Moscarini, Beneficio d'inventario, in Enc. dir., V. 123 ss.; Ravazzoni, Beneficio d'inventario, in Enc. giur. Treccani, IV; Pastore, Incapaci e decadenza dal beneficio di inventario, in Riv. not., fasc. 6, 1998, 1209 ss.; L. Calavaglio, sub art. 489 c.c. in Comm. cod. civ., dir. Gabrielli, a cura di Cuffaro, Delfini, Delle Successioni, Torino, 2009, 282 ss.

ABSTRACT

Il saggio affronta il delicato tema delle conseguenze derivanti dall'omessa redazione dell'inventario da parte del legale rappresentante del minore che abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario. In attesa che sul punto si esprimano le sezioni unite della cassazione circa l'interpretazione da attribuire all'art. 489 c.c., il saggio si propone di analizzare criticamente l'orientamento giurisprudenziale più recente che ha ritenuto di inquadrare la disciplina del beneficio di inventario nella cornice teorica della fattispecie a formazione progressiva.

The essay addresses the complex issue of the consequences of a legal representative of a minor's failure to create an inventory in accordance with the terms of their inheritance. In anticipation of the unified sections of the Court of Cassation's interpretation of article 489 of the Civil Code, the essay proposes an analytical review of the most recent jurisprudence that has considered the discipline of the inventory benefit.

